



Ministero

per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

SERVIZIO IV

Ai Soprintendenti Archeologia belle arti e paesaggio

Ai Soprintendente speciale Archeologia belle arti e
paesaggio di Roma

Ai Direttori degli Uffici di Esportazione

E.p.c.

Al Segretario generale

Al Capo di Gabinetto

Al Capo dell'Ufficio Legislativo

Ai Direttori Generali

Ai Direttori dei Poli museali regionali

Agli istituti e luoghi della cultura dotati di autonomia

CIRCOLARE N. 29

Oggetto: Prestiti per mostre ed esposizioni, ai sensi dell'articolo 48 del Decreto Legislativo 42/2004. Istruzioni e procedure operative per il rilascio delle autorizzazioni. Delega ai Soprintendenti delle autorizzazioni relative alle manifestazioni che si svolgono sul territorio nazionale.

PREMESSA

La recente entrata in vigore del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2019, n. 76 (d'ora in avanti D.P.C.M. 76/2019), e la conseguente abrogazione del regolamento di organizzazione previgente, costituito dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014, n. 171, e dal successivo Decreto Ministeriale 23 gennaio 2016, n. 44, ha comportato la decadenza della delega parziale al rilascio delle autorizzazioni al prestito per mostre di cui all'articolo 48 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (d'ora in avanti Codice), concessa dal Direttore generale Archeologia belle arti e paesaggio alle Soprintendenze Archeologia belle arti e paesaggio con circolare n. 28 del 14 giugno 2018 (d'ora in avanti Circolare 28/2018).

Tale delega riguardava i prestiti per le mostre svolte sul territorio nazionale ad eccezione dei casi di particolare delicatezza e rilevanza individuati in base alla natura e tipologia dei beni o cose d'interesse culturale richiesti in prestito e al loro valore culturale in rapporto al contesto di appartenenza.

Ne consegue che a far data dal 22 agosto u.s., giorno di entrata in vigore del D.P.C.M. 76/2019, l'esercizio delle funzioni in materia di autorizzazione al prestito per mostre ed esposizioni è tornato nell'esclusiva competenza di questa Direzione generale. L'occasione è stata propizia per un riesame delle procedure ad essa connesse da un punto di vista più ampio e generale che, unito al monitoraggio delle autorizzazioni al prestito rilasciate sia dalla scrivente Direzione che da codeste Soprintendenze in base alla Circolare 28/2018, ha delineato un quadro della situazione piuttosto completo.



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO IV "CIRCOLAZIONE"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4598

PEC: mbac-dg-abap.servizio4@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio4@beniculturali.it



Ministero

per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

SERVIZIO IV

2

Sono innanzitutto emersi numeri assai importanti, atteso che, fatta eccezione per i beni di pertinenza dei musei, degli istituti autonomi e delle Direzioni territoriali delle reti museali, già Poli museali regionali, i cui prestiti, dall'entrata in vigore del Regolamento di organizzazione previgente (10 dicembre 2014), sono autorizzati direttamente dai soggetti cui appartengono, il volume delle movimentazioni per prestiti in Italia e all'estero assomma complessivamente a: circa 9600 opere, per un totale di 655 mostre, per l'anno 2018, e circa 4200 opere, per un totale di 333 mostre, per i primi due quadrimestri del 2019.

Si sono poi riscontrate alcune criticità derivate dallo scarso rispetto delle tempistiche e dei requisiti di valutazione richiesti dalla legge, nonché dalla sovrapposizione e confusione di due procedimenti, simili ma non uguali, quali quelli di prestito per mostre e spostamento di beni culturali mobili di cui agli articoli 48 e 21, comma 1, lettera b) del Codice.

Al fine di assicurare il buon andamento dell'azione amministrativa e di semplificare i procedimenti di autorizzazione al prestito per mostre ed esposizioni, si ritiene opportuno rinnovare la delega di cui alla Circolare 28/2018, sia pure con alcuni correttivi apportati in ragione dell'esperienza del primo periodo di applicazione sopra ricordato, ed entro i limiti e secondo le istruzioni di cui alle successive Parti Prima e Seconda.

PARTE PRIMA

AUTORIZZAZIONI DELEGATE AI SOPRINTENDENTI.

A far data dal giorno di pubblicazione della presente Circolare, è delegato ai Soprintendenti Archeologia belle arti e paesaggio il rilascio delle autorizzazioni al prestito per mostre ed esposizioni che si svolgano in Italia aventi ad oggetto beni e cose d'interesse culturale la cui movimentazione non rientri nei casi di particolare delicatezza e rilevanza elencati nella sotto riportata Tabella A.

In particolare, sono esclusi dalla delega i seguenti prestiti:

TABELLA A - PRESTITI ESCLUSI DALLA DELEGA	
1.	Prestito di beni culturali per manifestazioni, mostre o esposizioni d'arte che si tengano all'estero.
2.	Prestito di beni culturali le cui dimensioni, e/o materiali costitutivi e tecnica, e/o stato conservativo richiedano particolari cautele sotto il profilo della conservazione e/o della manipolazione e trasporto:
a.	Dipinti su tavola superiori a 150 cm in una delle due dimensioni;
b.	Dipinti su tela superiori a 300 cm in una delle due dimensioni;
c.	Sculture in pietra, metallo, materiali ceramici superiori a 100 cm in una delle due dimensioni;
d.	Sculture in gesso indipendentemente dalle dimensioni;
e.	Sculture in genere di peso uguale o superiore ai 100 kg;



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO IV "CIRCOLAZIONE"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4598

PEC: mbac-dg-abap.servizio4@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio4@beniculturali.it



Ministero

per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

SERVIZIO IV

3

f.	Opere di difficile e/o rischiosa movimentazione in rapporto al peso, uguale o superiore ai 100 kg, o alla collocazione abituale;
g.	Affreschi, dipinti murari e/o mosaici staccati superiori a 150 cm in una delle due dimensioni;
h.	Oggetti di particolare fragilità in relazione al materiale costitutivo e/o alla tecnica di esecuzione - quali, ad esempio, manufatti in cera, carta, pergamena; tessuti, piume, oreficerie, vetri, cristalli; beni di interesse etnoantropologico; installazioni, opere ambientali e/o di carattere effimero -, la cui movimentazione, per caratteristiche intrinseche e/o stato conservativo e/o specifiche necessità di allestimento, presenti particolari criticità;
i.	Opere, beni culturali o cose frammentarie e/o ricostituite a seguito di eventi calamitosi, guerre, atti di terrorismo.
3.	Prestito di beni culturali di particolare rilevanza in rapporto all'ambito o contesto di provenienza:
a.	Beni che appartengono al nucleo principale di un museo o collezione e/o costituiscono elemento caratterizzante di un contesto architettonico e/o monumentale;
b.	Beni "icona" in rapporto alla percezione e aspettative del pubblico;
c.	Beni ai quali è attribuito un particolare valore simbolico e/o identitario da parte di una comunità o collettività;
d.	Insieme di beni provenienti dai medesimi contesti, musei o istituti e luoghi della cultura pubblici, raccolte e/o collezioni private pubblicamente fruibili;
e.	Beni che si prestano e movimentano nell'ambito di particolari e specifici accordi culturali stipulati anche con istituzioni estere;
f.	Beni movimentati più di due volte nell'arco degli ultimi tre anni.
4.	Prestiti di particolare difficoltà per i quali codeste Soprintendenze ritengano opportuno richiedere il preventivo parere di questa Direzione generale.

Come richiamato in premessa, e a differenza di quanto a suo tempo stabilito con la Circolare 28/2018, la presente delega è effettiva solo qualora siano rispettati i criteri per la valutazione nel merito e le istruzioni procedurali e operative illustrati nella seguente Parte seconda, paragrafi 2 e 3.

PARTE SECONDA

CRITERI E ISTRUZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ISTRUTTORIE E IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI DELEGATE.

1. Quadro normativo di riferimento.

Considerata la complessità della materia e la pluralità di soggetti che intervengono nei relativi procedimenti, si rinvia a quanto disposto dall'articolo 48 del Codice in merito alla disciplina autorizzativa per mostre ed esposizioni nonché a quella relativa all'uscita temporanea delle "cose e dei beni culturali" per manifestazioni (articoli 66 e 71 del Codice) e a quanto disposto dall'articolo



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO IV "CIRCOLAZIONE"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4598

PEC: mbac-dg-abap.servizio4@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio4@beniculturali.it



Ministero

per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

SERVIZIO IV

4

14 comma 2 lettere i) e o) del D.P.C.M. n. 76/2019 in merito alle competenze di questa Direzione generale.

Ciò premesso, i criteri, le procedure e le modalità per il rilascio delle autorizzazioni al prestito di cui all'articolo 48 comma 3 ultimo periodo del Codice sono stabiliti dal Decreto del Ministro per beni e le attività culturali 29 gennaio 2008, il cui allegato 1), parte integrante dello stesso, contiene le "*Linee guida per il rilascio delle autorizzazioni al prestito delle opere d'arte*", elaborate da un'apposita Commissione di esperti. Tale Decreto è integralmente riportato nell'Appendice alla presente Circolare. I criteri per il rilascio della garanzia dello Stato di cui all'articolo 48 comma 5 del Codice sono invece dettati dal Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 9 febbraio 2005.

La dichiarazione di rilevante interesse culturale o scientifico di una mostra o esposizione ai sensi dell'articolo 48 comma 6 del Codice, consente di godere di detrazioni fiscali, pari al 22,25% del premio assicurativo pagato in relazione alla giacenza delle opere fuori sede durante l'evento, e al 15,50% di quello sostenuto per i trasporti (Legge 28/2/1983, n.53), nonché di usufruire degli sgravi fiscali connessi alle erogazioni liberali effettuate per l'organizzazione di mostre. Essa è rilasciata dalla Direzione generale Musei sulla scorta dei principi e della procedura indicati nella Circolare della medesima Direzione generale 7/2018.

2. Criteri e Linee guida per il rilascio dell'autorizzazione al prestito per mostre.

Tanto nel rilascio delle autorizzazioni in via diretta che nella conduzione delle istruttorie relative alle autorizzazioni di competenza della scrivente Direzione generale, codeste Soprintendenze dovranno attenersi rigorosamente ai principi enunciati nelle *Linee guida prestiti per mostre* e alle esemplificazioni riportate in Appendice con particolare riferimento al *vademecum* operativo intitolato "*Ragioni per prestare o non prestare*" allegato al "*Rapporto prodotto da un gruppo indipendente di esperti, istituito dalla risoluzione del Consiglio d'Europa 13839/04*", dal titolo "*Lending to Europe. Recommendations on collection mobilities of European museum*", che, pur essendo principalmente indirizzato agli istituti e luoghi della cultura prestatori, contiene parametri estremamente utili anche in relazione all'attività di tutela di competenza di questa Direzione generale.

Fra le ragioni per prestare sono comprese la possibilità di: contribuire a una mostra importante o a un progetto educativo interessante o che coinvolga nuovi pubblici; approfondire la conoscenza di un'opera o cogliere l'occasione per restaurarla; riunire temporaneamente oggetti che il tempo ha separato; mostrare opere solitamente conservate nei depositi e pertanto difficilmente fruibili; conoscere nuove culture; ricambiare i prestiti di altri musei.

Fra quelle per non prestare, oltre ovviamente a quelle connesse ai rischi dal punto di vista della sicurezza e conservazione fisica del bene, si annoverano quelle legate alla circostanza che l'argomento della mostra sia troppo limitato o commerciale per giustificare la movimentazione del bene richiesto; che il progetto scientifico sia confuso o non in grado di dimostrare chiaramente la necessità di includere un determinato bene nella mostra; che il valore aggiunto nel prestare l'oggetto non sia rilevante.

Come ricordato anche nell'Appendice delle *Linee guida prestiti per mostre*, gli elementi in base ai quali valutare se autorizzare o meno un prestito per mostre sono sostanzialmente due: "le condizioni



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO IV "CIRCOLAZIONE"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4598

PEC: mbac-dg-abap.servizio4@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio4@beniculturali.it



Ministero

per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

SERVIZIO IV

5

conservative dell'opera e l'opportunità dell'allontanamento dall'ubicazione abituale", laddove il primo riveste evidentemente importanza primaria e dirimente ai fini della decisione, mentre il secondo opera solo in subordine, ogniqualvolta si sia appurato che il bene interessato è in grado di sopportare lo *stress* della movimentazione.

Al fine di uniformare il più possibile le valutazioni circa lo stato conservativo dei beni richiesti in prestito, la Circolare 28/2018 recava dunque in allegato undici modelli di scheda di rilevazione predisposti da questa Direzione, distinti per tipologia di cose e/o classi di materiali costitutivi, e le relative istruzioni per la compilazione. **I modelli diffusi con la Circolare 28/2018 sono tuttora validi e la redazione delle schede conservative di prestito, effettuata in conformità a tali modelli, è attività obbligatoria ai fini sia del rilascio delle autorizzazioni al prestito effettuate direttamente da codeste Soprintendenze, sia dell'istruttoria predisposta in relazione alle autorizzazioni che restano in capo alla scrivente Direzione.**

In caso di prestito di beni archeologici di natura eterogenea, reperti bioarcheologici e paleontologici, la redazione delle schede conservative di prestito può essere sostituita da quella della tabella conservativa di sintesi parimenti allegata alla Circolare 28/2018, a patto che l'utilizzo del modello speditivo non comporti la perdita di elementi conoscitivi significativi per la tutela degli oggetti. Lo stesso dicasi per tutte le volte che ci si trovi in presenza di beni collettivi assimilabili, quali ad esempio, talune tipologie di beni demotnoantropologici, oggetti di *design*, prodotti di natura industriale, ecc. Le schede e le tabelle conservative di prestito rappresentano dunque il documento fondamentale di riferimento che governa l'intero procedimento e formano parte integrante degli atti autorizzatori. Proprio per questo dovranno essere tempestivamente trasmesse, oltre che a questa Direzione, anche ai proprietari-prestatori e agli organizzatori, affinché possano prendere coscienza delle condizioni alle quali il prestito sarà concesso.

Una volta verificato che lo spostamento non mette a rischio l'integrità fisica del bene, occorrerà valutare l'opportunità del prestito sotto il profilo scientifico.

I principi e le raccomandazioni espresse nelle *Linee guida prestiti per mostre* sono estremamente chiari al proposito e richiedono considerazioni che investono in maniera diretta la natura dell'evento e l'incidenza che lo stesso può avere in termini di depauperamento, sia pure temporaneo, del contesto di provenienza, e, qualora l'opera appartenga a raccolte pubbliche o pubblicamente fruite, anche di sottrazione al pubblico godimento.

Particolare attenzione dovrà dunque essere dedicata all'esame del progetto scientifico della mostra. Nella Raccomandazione del Secondo principio delle *Linee guida prestiti per mostre* si legge che *"s'intenderanno validi i medesimi principi di tutela sia per mostre di grande respiro nazionale (magari con finanziamenti privilegiati) sia per mostre di piccole dimensioni e/o significato locale. Le ragioni prevalenti devono essere sempre la necessità sul fronte della ricerca, la scientificità del progetto, l'opportunità culturale dell'iniziativa"*. Mentre il Terzo principio stabilisce che *"il prestito di un'opera d'arte deve essere subordinato all'accertamento della coerenza e della qualità culturale della manifestazione per la quale il prestito è richiesto, giustificando la rinuncia temporanea all'opera stessa in nome di un avanzamento culturale"*.



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO IV "CIRCOLAZIONE"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4598

PEC: mbac-dg-abap.servizio4@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio4@beniculturali.it



Ministero

per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

SERVIZIO IV

6

Per quanto attiene al progetto scientifico, esso non può prescindere dalla chiara indicazione del curatore/i, dei componenti del comitato scientifico e del comitato organizzatore della mostra, dall'elenco completo delle opere con esplicitazione dei prestatori, da un'informativa circa la presenza o meno del catalogo.

I parametri per una compiuta disamina della validità del progetto scientifico sono contenuti nella citata Circolare della Direzione generale Musei 7/2018, alla quale si rinvia.

3. Istruzioni procedurali e operative per il rilascio dell'autorizzazione al prestito per mostre e per la predisposizione dell'istruttoria.

Atteso che la movimentazione dei beni culturali per mostre ed esposizioni costituisce un'attività assai critica dal punto di vista della conservazione dei beni, si richiede la massima attenzione nella gestione delle istanze pervenute, sia sotto il profilo delle valutazioni tecniche di cui al paragrafo 2, che sotto quello dell'osservanza delle regole e delle istruzioni operative di cui al presente paragrafo 3, a cominciare dal rigoroso rispetto dei tempi di cui all'articolo 48 del Codice.

Se infatti è insita nell'attività stessa dell'organizzazione di mostre ed esposizioni la circostanza che alcune delle operazioni e incombenze siano di necessità svolte a ridosso delle date di apertura della manifestazione, è altrettanto fondamentale che l'azione di questo Ministero, suddivisa fra più uffici, possa essere condotta con una tempistica atta a consentire l'accurato e approfondito controllo di tutti gli elementi richiesti dalla legge per la concessione delle autorizzazioni. Tale tempistica deve inoltre tenere conto dell'eventualità di adire anche i competenti comitati tecnico-scientifici.

* * *

Sia che autorizzino direttamente in esercizio della delega concessa o che operino predisponendo l'istruttoria per l'emanazione del provvedimento finale da parte di questa Direzione, le Soprintendenze Archeologia belle arti e paesaggio dovranno attenersi alle seguenti istruzioni e modalità operative.

A. Referente mostre

Al fine di razionalizzare il flusso informativo e consentire, in ogni momento, il controllo della filiera e lo stato di avanzamento delle procedure, codeste Soprintendenze, **entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente Circolare**, comunicheranno formalmente nominativo e recapiti del funzionario responsabile coordinatore per il settore mostre. Inoltre, ai fini dello snellimento della procedura, **tutte le comunicazioni e trasmissioni dovranno transitare sull'indirizzo e-mail dedicato dg-abap.servizio4.mostre@beniculturali.it e recare nell'oggetto l'indicazione del titolo, spesso provvisorio, della mostra e le date di svolgimento e inaugurazione.**

B. Tempistica

Si richiama il contenuto del comma 2 dell'articolo 48 del Codice, che stabilisce che la richiesta di autorizzazione al prestito per mostre “è presentata al Ministero almeno quattro mesi prima dell'inizio della manifestazione ed indica il responsabile della custodia delle opere in prestito”. **Dal momento che le istanze di prestito sono presentate a codeste Soprintendenze, il controllo circa il rispetto**



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO IV “CIRCOLAZIONE”

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4598

PEC: mbac-dg-abap.servizio4@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio4@beniculturali.it



Ministero

per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

SERVIZIO IV

7

di tale termine ricade nell'esclusiva competenza di codesti uffici che sono tenuti a non accogliere domande che pervengano oltre la scadenza dei quattro mesi dalla data di inaugurazione della mostra o esposizione. Tali richieste andranno respinte con provvedimento motivato da inviarsi per conoscenza anche alla scrivente Direzione.

C. Trasmissione documentazione e scadenziario

Onde consentire un'agevole organizzazione del lavoro di questa Direzione e la tempestiva apertura del relativo fascicolo e scadenziario, **codeste Soprintendenze trasmetteranno l'istanza di prestito pervenuta, comprensiva di tutto il materiale allegato, entro e non oltre il termine di dieci giorni dalla sua ricezione.** La nota di trasmissione dovrà di necessità recare le seguenti informazioni: data di ricevimento dell'istanza e qualifica del soggetto che l'ha presentata; titolo (anche se provvisorio) della mostra; periodo di effettuazione, con indicazione del giorno previsto per l'inaugurazione; luogo e sede, o sedi successive nel caso di mostre itineranti; elenco completo, anche provvisorio, delle opere che si intendano esporre; lista delle opere richieste in prestito; progetto scientifico con indicazione dei nominativi del curatore/i e del comitato scientifico e di quello organizzatore; scheda di prestito (*loan form*) debitamente compilata e sottoscritta dal soggetto proprietario-prestatore; indicazione del nominativo e dei recapiti del responsabile della custodia delle opere in mostra e del responsabile della custodia delle opere prestate all'estero; segnalazione a questa Direzione generale di eventuale necessità di parere consultivo dei competenti comitati tecnico-scientifici; indicazione del nominativo e dei recapiti con numeri di telefono e indirizzi email del funzionario o dei funzionari responsabili dell'istruttoria; indicazione dei nominativi e recapiti con numeri di telefono e indirizzi email dei referenti dei soggetti proprietari-prestatori e degli organizzatori.

Entro e non oltre il termine massimo di sessanta giorni dalla data di inaugurazione della mostra codeste Soprintendenze trasmetteranno l'istruttoria di competenza corredata di tutta la documentazione utile alla conclusione del procedimento, come dettagliato nella successiva Tabella B. Al proposito, è bene ricordare che è esclusivo compito di codesti uffici verificare che le prescrizioni impartite nelle relative schede di prestito e/o tabelle conservative di sintesi siano integralmente rispettate.

Il rilascio dell'autorizzazione da parte di questa Direzione è subordinato all'esame del Gruppo Tecnico di Valutazione Mostre interno al Servizio IV che non può essere effettuato sino a che l'istanza non sia corredata da tutta l'idonea documentazione.

È dunque assolutamente indispensabile che il fascicolo istruttorio sia costantemente aggiornato e che entro e non oltre il termine massimo di venti giorni dalla data di inaugurazione della mostra, e in ogni caso prima della movimentazione dei pezzi, questa Direzione abbia acquisito agli atti tutta la documentazione necessaria e in particolare quella che viene di norma perfezionata a ridosso delle date di partenza dei beni, ovvero: elenco motivato degli eventuali cambi, integrazioni o aggiunte alla lista delle opere richieste in prestito; relazione dei trasportatori comprovante l'avvenuto rispetto delle prescrizioni relative alla tipologia degli imballaggi e alle modalità di effettuazione delle operazioni di prelievo, movimentazione e trasporto contenute nelle schede conservative di prestito; certificato assicurativo attestante l'esistenza di una polizza con formula *all risks* e copertura "da chiodo a chiodo" o, in alternativa, dichiarazione sottoscritta dal



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO IV "CIRCOLAZIONE"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4598

PEC: mbac-dg-abap.servizio4@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio4@beniculturali.it



Ministero

per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

SERVIZIO IV

8

soggetto organizzatore di avere richiesto la garanzia statale sostitutiva; relazione del restauratore e/o attestazione della Soprintendenza comprovante l'avvenuta effettuazione e il buon esito dell'intervento conservativo richiesto per lo spostamento; indicazione dei nominativi e recapiti di registrar, trasportatori, accompagnatori, restauratori e/o altri soggetti interessati; esplicitazione degli Uffici di esportazione e di quelli delle dogane dai quali si intende transitare; date presunte di partenza e allestimento delle opere; indicazione dei punti di raccolta, giacenza e transito; ricevuta o quietanza di avvenuto pagamento del premio assicurativo (in assenza del quale la polizza non opera), ecc.

In particolare si ricorda che la verifica dei seguenti elementi: nominativi dei responsabili della custodia delle opere in Italia e all'estero; caratteristiche dei luoghi espositivi (*standard facility report*) e loro conformità agli standard ambientali e di sicurezza indicati nell'"Atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei musei" di cui al Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 10 maggio 2001; esistenza di un'idonea copertura assicurativa; congruità dei valori assicurativi dichiarati e di quelli esposti su base di "stima accettata"; avvenuto recepimento da parte dei soggetti incaricati della logistica delle prescrizioni circa le operazioni di prelievo, movimentazione e imballaggio, trasporto, *accrochage* e allestimento contenute nelle schede conservative di prestito, corrisponde a un obbligo di legge così come statuito dai commi 2, secondo periodo, e 3, dell'articolo 48. Tali controlli non possono dunque essere disattesi e la mancata acquisizione, da parte di codeste Soprintendenze, della relativa documentazione costituisce omissione dei doveri d'ufficio.

D. Spostamenti di beni culturali mobili ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera b) del Codice

Nel caso in cui la movimentazione di beni culturali non possa essere considerata un prestito per mostre ai sensi dell'articolo 48 del Codice, o perché l'ente organizzatore sposta semplicemente i propri beni dal luogo di abituale conservazione allo spazio in cui si svolgerà l'evento, o perché trattasi di manifestazioni di natura limitata ed effimera, o prive di progetto scientifico e catalogo, o organizzate a fini di lucro e/o in luoghi commerciali come le fiere, si applica il procedimento di spostamento temporaneo di beni culturali mobili di cui all'articolo 21, comma 1, lettera b) del Codice, le cui autorizzazioni, trattandosi di trasferimenti di natura e carattere provvisori, rientrano nella competenza diretta di codeste Soprintendenze.

E. Adempimenti degli Uffici di Esportazione ai sensi degli articoli 66, 71 e 74 del Codice

In caso di beni sottoposti a tutela, il rilascio dell'attestato di circolazione temporanea e della licenza di esportazione temporanea di cui agli articoli 66, 71 e 74 del Codice, è subordinato alla preventiva acquisizione dell'autorizzazione di cui all'articolo 48 comma 3, nonché al deposito di una cauzione, costituita anche mediante polizza fidejussoria emessa da un istituto bancario o da una società di assicurazione, pari al valore venale dell'oggetto dichiarato in sede di istanza di permesso di uscita, maggiorato del dieci per cento. Tale cauzione è incamerata dall'amministrazione ove gli oggetti ammessi alla temporanea esportazione non rientrino nel territorio nazionale nel termine stabilito. La cauzione non è necessaria per i beni appartenenti allo Stato e alle amministrazioni pubbliche. Il Ministero può altresì esonerare dall'obbligo della cauzione istituzioni di particolare importanza culturale, ritenendosi fra esse comprese, oltretutto i più prestigiosi musei e istituti privati italiani, anche



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO IV "CIRCOLAZIONE"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4598

PEC: mbac-dg-abap.servizio4@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio4@beniculturali.it



Ministero

per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

SERVIZIO IV

9

i musei e luoghi della cultura, o a partecipazione e di valenza pubblica, stranieri che organizzino e ospitino gli eventi per cui i prestiti sono richiesti.

Si rammenta che il sistema informativo degli Uffici di Esportazione (SUE) consente di lavorare le istanze di uscita temporanea in modalità informatica direttamente dal programma di gestione. Si è riscontrato che molti Uffici di Esportazione non utilizzano il SUE per questo tipo di procedimento continuando a preferire la lavorazione analogica attraverso moduli e documenti cartacei. **A tale proposito si dispone che, per ragioni di tracciabilità delle opere, e trasparenza dell'azione amministrativa, codesti Uffici di Esportazione utilizzino il SUE anche per il rilascio degli attestati di circolazione temporanea e le conseguenti licenze di esportazione temporanea.**

Codeste Soprintendenze sono delegate al controllo di quanto sopra.

F. Bibliografia essenziale

Per un primo orientamento e un approfondimento di carattere generale sul tema, si rimanda all'utile manuale pubblicato dal Dipartimento per i Beni Culturali e Paesaggistici – Direzione generale per il Patrimonio Storico Artistico ed Etnoantropologico del Ministero per i beni e le attività culturali nel 2005, intitolato *Guida per l'organizzazione di mostre d'arte* curato dall'apposito Gruppo di lavoro istituito con i Decreti dirigenziali 9 e 11 maggio 2000, e al più recente *In & Out Guida pratica al prestito di opere d'arte*, scritto nel 2018 da un pool di professionisti esterni sotto il patrocinio dell'International Council of Museums (ICOM).

* * *

In sintesi, sia che l'adozione del provvedimento finale sia delegata, sia che pertenga a questa Direzione previa istruttoria di codesti Uffici, le Soprintendenze sono tenute all'invio della sottoriportata documentazione nei termini di seguito indicati:

TABELLA B – DOCUMENTAZIONE E SCADENZIARIO	
ENTRO E NON OLTRE 10 GIORNI DALLA DATA DI RICEZIONE DELL'ISTANZA	
1.	Domanda di prestito presentata dal soggetto proprietario-prestatore, o, in subordine dall'organizzatore, con indicazione della data di ricezione e di tutte le informazioni di cui alla Parte seconda, paragrafo 3, lettera C, primo capoverso della presente Circolare. Qualora la domanda sia inoltrata da un soggetto privato concessionario e/o gestore di beni di proprietà pubblica, la stessa sarà integrata da formale assenso della proprietà e dell'atto costitutivo e dallo statuto dell'ente affidatario dal quale risultino la composizione e gli scopi istituzionali dello stesso. La domanda dovrà in ogni caso recare in allegato l'istanza ricevuta dall'ente o soggetto organizzatore corredata da:
a.	Progetto scientifico della mostra;
b.	<i>Standard facility report</i> del luogo o dei luoghi espositivi;
c.	Elenco completo, anche provvisorio, dei beni che parteciperanno alla mostra;
d.	Lista dei beni richiesti in prestito corredata da fotografie a colori leggibili;



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO IV "CIRCOLAZIONE"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4598

PEC: mbac-dg-abap.servizio4@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio4@beniculturali.it



Ministero

per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

SERVIZIO IV

10

e.	Scheda di prestito, <i>loan form</i> , debitamente compilata e sottoscritta dal soggetto proprietario-prestatore, del bene richiesto contenente: dati e/o scheda anagrafica dello stesso; dati identificativi dell'opera, quali autore, titolo, tecnica, numero d'inventario / archiviazione, misure dettagliate e/o altre caratteristiche fisiche come cornice, peso, presenza di vetro, ecc.; valore assicurativo; eventuali preferenze riguardo l'assicurazione qualora il prestatore abbia una compagnia assicurativa di fiducia; istruzioni per il trasporto (con indicazione di eventuale trasportatore gradito) e le relative operazioni di imballaggio, movimentazione e installazione; crediti e diciture da utilizzare nel catalogo e nelle didascalie della mostra e nella comunicazione; indicazioni circa l'utilizzo delle immagini;
f.	Indicazione del nominativo del responsabile della custodia delle opere richieste in prestito;
g.	Indicazione del nominativo del responsabile della custodia delle opere all'estero, in caso di mostre oltreconfine;
h.	Eventuali segnalazioni di criticità particolari e problemi per i quali si riterrebbe opportuno chiedere il parere consultivo del Comitato tecnico-scientifico.
QUALORA LA DOMANDA DI PRESTITO SIA PERVENUTA OLTRE IL TERMINE DEI QUATTRO MESI DALLA DATA DI INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA, CODESTE SOPRINTENDENZE LA RESPINGERANNO CON FORMALE E MOTIVATO PROVVEDIMENTO INVIATO ANCHE A QUESTA DIREZIONE.	
ENTRO E NON OLTRE 60 GIORNI DALLA DATA DI INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA	
2.	Dichiarazione sullo stato giuridico del bene, sulla legittimità della provenienza e del possesso con particolare riguardo ai beni archeologici;
3.	Copia del provvedimento di dichiarazione dell'interesse culturale in caso di opera di proprietà privata;
4.	Garanzia di restituzione a fine della manifestazione emessa dal soggetto ospitante / organizzatore per le mostre che si tengono all'estero;
5.	In caso di prestito all'estero di opere di proprietà statale o di enti pubblici, nota sottoscritta dall'omologo ministero dello Stato ospitante che attesti l'immunità giurisdizionale goduta dallo Stato italiano;
6.	Per richieste con numero superiore a sette pezzi, elenco in formato tabellare <i>excel</i> delle opere oggetto dell'istanza corredato da fotografie di riferimento inserite in apposito campo del citato foglio elettronico;
7.	Scheda conservativa di prestito redatta secondo i modelli diffusi dalla Circolare 28/2018. Tale documento potrà essere compilato anche con l'aiuto e sotto la responsabilità dei restauratori e/o conservatori dei soggetti prestatori ma dovrà essere tassativamente assunto e sottoscritto anche dal funzionario responsabile dell'istruttoria di codeste Soprintendenze, tenuto conto che lo stesso non ha solo valore conoscitivo ma contiene prescrizioni e costituisce base per eventuali rivalse in caso di perdite, furti e/o danneggiamenti. Si raccomanda la massima attenzione nella valutazione della congruità del valore assicurativo. <u>La scheda conservativa dovrà altresì essere inviata anche ai soggetti proprietari-prestatori e</u>



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO IV "CIRCOLAZIONE"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4598

PEC: mbac-dg-abap.servizio4@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio4@beniculturali.it



Ministero

per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

SERVIZIO IV

11

	<u>ospitanti-organizzatori affinché abbiano immediata contezza delle condizioni alle quali il prestito verrà concesso;</u>
8.	In alternativa alla scheda conservativa di prestito, tabella di sintesi redatta secondo il modello diffuso dalla Circolare 28/2018 per i beni archeologici collettivi e assimilabili, parimenti da trasmettersi anche ai soggetti proprietari-prestatori e organizzatori;
9.	Nominativi delle ditte specializzate, e di comprovata esperienza nel campo della logistica di beni culturali, selezionate per l'affidamento delle operazioni di manipolazione, prelievo, movimentazione, imballaggio, trasporto, allestimento, e viceversa;
10.	Nominativi delle compagnie incaricate e/o selezionate per l'affidamento della copertura assicurativa. Al proposito è bene ricordare come sia prassi costante fornire in prima battuta schemi di contratti assicurativi e documenti non perfezionati che andranno tassativamente aggiornati e integrati con le polizze assicurative e la ricevuta di avvenuto pagamento del premio entro e non oltre il termine di venti giorni dalla data di inaugurazione e comunque prima della data di partenza dei beni;
ENTRO E NON OLTRE 20 GIORNI DALLA DATA DI INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA	
11.	Eventuali cambi, integrazioni o aggiunte alla lista delle opere richieste in prestito, purché adeguatamente motivati e corredati dalla documentazione di cui sopra;
12.	Certificato assicurativo della polizza appositamente accesa per il prestito in questione con copertura "all risks" e formula "da chiodo a chiodo" o, in alternativa, garanzia statale sostitutiva. È bene ricordare come sotto tale voce vadano comprese anche le garanzie rilasciate dai governi degli Stati di appartenenza dei soggetti esteri richiedenti e che molti musei, specie quelli di caratura internazionale, hanno spesso in essere contratti assicurativi che coprono anche tutti i rischi per le mostre da essi organizzate, ivi compresi quelli legati alla movimentazione e trasporto da, per e negli stati esteri di provenienza;
13.	Relazione sottoscritta dal soggetto incaricato delle operazioni di movimentazione, imballaggio e trasporto e di quello, laddove diverso, incaricato degli allestimenti e disallestimenti, che attesti l'assolvimento delle prescrizioni impartite nelle schede conservative di prestito circa gli imballaggi, le modalità di manipolazione e riposizione, natura e tipologia del vettore, natura e tipologia del sistema di allarme, vigilanza e custodia durante i trasferimenti, eventuale presenza/necessità di scorta armata, ecc.;
14.	Relazione del restauratore e/o del funzionario responsabile della Soprintendenza che ha autorizzato e seguito l'intervento circa l'avvenuta, o a breve prevedibile, positiva conclusione dell'intervento conservativo richiesto per la concessione del prestito;
15.	Indicazione dei nominativi e recapiti di registrar, trasportatori, accompagnatori, restauratori e/o altri soggetti interessati;
16.	In caso di prestito all'estero, indicazione precisa, con recapiti e nominativi, dei referenti degli Uffici di esportazione dai quali si intende transitare, e in caso di uscita dall'Unione Europea, anche delle agenzie delle dogane interessate;
17.	Cronoprogramma e piano indicativo dei prelievi e ritiri delle opere con indicazione di responsabili, date e orari;



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO IV "CIRCOLAZIONE"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4598

PEC: mbac-dg-abap.servizio4@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio4@beniculturali.it



Ministero

per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

SERVIZIO IV

12

Tutta la documentazione richiesta nella Tabella B dovrà pervenire per il tramite del citato indirizzo mail dg-abap.servizio4.mostre@beniculturali.it e/o mediante il sistema ApeCargo. Le schede conservative di prestito e le tabelle conservative di sintesi saranno trasmesse in formato digitale, sia chiuso (*pdf* munito delle debite firme) che aperto lavorabile (*file word* e/o *excel* in caso di lista beni, ecc.), corredate da fotografie a colori, di adeguata risoluzione, atte a dimostrare lo stato conservativo dei beni.

Si considereranno come non inviate le schede e tabelle conservative fornite con immagini in bianco e nero.

Le disposizioni contenute nella presente Circolare entrano in vigore il giorno di pubblicazione della stessa; il puntuale rispetto delle disposizioni in essa contenute formeranno oggetto di valutazione di performance.

IL DIRETTORE GENERALE
arch. Federica Galloni



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO IV "CIRCOLAZIONE"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4598

PEC: mbac-dg-abap.servizio4@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio4@beniculturali.it